

0000254 | 03/08/2015
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002039-03/08/2015-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di **Montemonaco** – Vs. nota prot. n. **232 del 03.07.2015**.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **175/2015/PAR** approvata nell'adunanza
del **31 luglio 2015** concernente l'oggetto.

Direttore della Segreteria

Dott. Carlo Serra





Del. n. ¹⁷⁵ /2015/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella camera di consiglio del 31 luglio 2015

composta dai magistrati:

Cons. Andrea LIBERATI – Presidente relatore
Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO - componente
Primo Ref. Valeria FRANCHI – componente

PARERE

COMUNE DI MONTEMONACO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la delibera 77/2013/PAR di questa Sezione regionale di controllo;

Vista la richiesta di parere del Comune di Montemonaco pervenuta in data 3 luglio 2015 per il tramite del CAL;

UDITO il relatore cons. Andrea Liberati;

FATTO

In data 3 luglio 2015 è pervenuta una richiesta di parere del Comune di Montemonaco ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Nella richiesta di il Sindaco descrive analiticamente una vicenda relativa alla risoluzione di un rapporto di lavoro e al conseguente collocamento a riposo di un dipendente, chiedendo che i periodi di ferie non goduti relativi ad anni pregressi e specificamente indicati possano essere conteggiati nel divieto previsto dall'art. 5, comma 8, d.lgs. 95/2012 in relazione alla peculiarità della



fattispecie descritta.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente all'esame del merito occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formalizzata dal Sindaco del comune che ai sensi dell'art. 50 del TUEL ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL secondo quanto stabilito con delibera n. 77 del 27 novembre 2013 di questa Sezione.

Sotto il profilo oggettivo, per come è formulata, la richiesta è invece inammissibile avendo per oggetto concreti aspetti gestionali nell'esclusiva competenza e discrezionalità dell'amministrazione relativamente a tutti i quesiti proposti.

Al riguardo tenuto conto delle numerose richieste di parere dichiarate inammissibili da parte di questo ente si richiama la delibera n. 77/2013/PAR di questa Sezione, secondo cui:

"2. la seconda e concomitante condizione di ammissibilità deve riguardare l'oggetto della questione da sottoporre a parere: questioni generali in materia di contabilità pubblica (atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti. Entrambe, quindi, costituiscono presupposti indefettibili per l'ammissibilità alla trattazione collegiale della questione e per l'emissione del relativo parere da parte della Sezione.

3. Al riguardo deve aggiungersi che una sequela di uniformi pronunce, anche su impulso della Sezione delle Autonomie, consolida ormai l'indirizzo secondo cui la funzione consultiva va circoscritta entro i limiti di una stretta interpretazione della lettera della legge.

Occorre infatti precisare che in relazione al requisito oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica) si precisa che, ai sensi di una lettura combinata dei commi 7 e 8 dell'art. 7 legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva di carattere generale in favore degli enti locali, ma al contrario, le attribuzioni consultive sono collegate alle attribuzioni di controllo collaborativo intestate alla Corte stessa. Quindi, la funzione consultiva esclude qualsiasi ipotesi di confusione con forme di coamministrazione ovvero di cogestione, di esclusiva pertinenza, per l'appunto, di organi di amministrazione attiva, a cui non è in alcun modo riconducibile, sul piano ordinamentale, la funzione della Corte dei conti."

Nel caso di specie la questione di cui si chiede l'interpretazione si traduce in una concreta attività amministrativa e non già nell'interpretazione di specifiche disposizioni normative

Sotto altro profilo ritiene il collegio di evidenziare che in materia sussistono orientamenti contabili, diversamente da quanto riferito dall'ente (tra le altre, Sez. reg. contr. Campania, 259/2014).

Nel dichiarare quindi inammissibile il parere si invitano l'ente e il CAL a verificare nella trasmissione delle richieste di parere a questa Sezione regionale l'effettivo eventuale interesse solo dopo aver attentamente verificato l'esistenza di orientamenti contabili in materia e, laddove sussista tale interesse, ad evidenziare nella richiesta di parere le ragioni per le quali si ritiene di doversi discostare dalle interpretazioni rese.

P.Q.M.

il Collegio dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Invita l'ente ed il CAL, cui l'art. 8 della legge 131/2003 attribuisce una funzione di verifica preliminare rispetto all'attività della Sezione, ad un'attenta analisi dei requisiti di ammissibilità dei quesiti proposti, in considerazione delle numerose pronunce di inammissibilità che hanno interessato questo ente.


ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al sindaco del Comune di Castelfidardo e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 31 luglio 2015.

Il Presidente estensore


Cons. Andrea Liberati



Depositata in Segreteria in data 31 LUG. 2015.

Il direttore della Segreteria

Carlo Serra



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 49108529 del 31/07/2015